



Comune di Cavazzo Carnico

Provincia di Udine

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Sede municipale: Piazzale dei Caduti n. 5 - 33020 CAVAZZO CARNICO
P.I. 00548130301 - C.F. 84001310303
tel. 0433 93003

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO E PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2011

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 22/12/2022

www.comune.cavazzocarnico.ud.it

www.concatolmezzina.it

e-mail: affari.generali@comune.cavazzocarnico.ud.it

posta elettronica certificata: comune.cavazzocarnico@certgov.fvg.it

UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO

SOMMARIO

TITOLO 1 - PRESCRIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Generalità e disciplina di riferimento.....	3
Art. 2 Presentazione dell'istanza di autorizzazione.....	4
Art. 3 Criterio di calcolo del contributo allo scavo.....	5
Art. 4 Garanzie.....	5
Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione.....	7
Art. 6 Diniego dell'autorizzazione.....	8
Art. 7 Convenzioni e accordi.....	8
Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione a sanatoria in casi d'urgenza.....	8
Art. 9 Modifica alle opere autorizzate, sospensione e revoca degli atti.....	9
Art. 10 Conservazione del provvedimento di autorizzazione.....	10
TITOLO 2 - PRESCRIZIONI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	10
Art. 11 Responsabilità inerenti la sicurezza dei lavori.....	10
Art. 12 Prescrizioni in materia di circolazione stradale.....	11
Art. 13 Obblighi diversi.....	11
Art. 14 Termine dei lavori.....	11
Art. 15 Sanzioni.....	12
Art. 16 Responsabilità dei lavori e Danni.....	12
Art. 17 Informazioni.....	13
TITOLO 3 - PRESCRIZIONI TECNICHE.....	13
Sezione 3.1 Prescrizioni di scavo, posa e ripristino per la metodologia ordinaria:.....	13
scavi tradizionali.....	13
Art. 18 Lavori su superfici asfaltate.....	13
Art. 19 Lavori su superfici in acciottolato, porfido, lastricato.....	13
Art. 20 Lavori su superfici storiche.....	14
Art. 21 Lavori su superfici erbose.....	14
Art. 22 Lavori su pavimentazioni sterrate.....	14
Art. 23 Cordoli, pozzetti e chiusini.....	15
Art. 24 Tutela del verde.....	15
Sezione 3.2 Prescrizioni di scavo, posa e ripristino per le metodologie speciali:.....	16
minitrincea e microtrincea.....	16
Art. 25 Inquadramento normativo per lo sviluppo della connettività.....	16
Art. 26 Minitrincea.....	16
Art. 27 Microtrincea.....	17
Art. 28 Ulteriori disposizioni per le metodologie di scavo speciali.....	17
Sezione 3.3 Gestione degli scavi a lavori terminati.....	17
Art. 29 Manutenzione degli scavi.....	17
Art. 30 Collaudo.....	17
Art. 31 Ripristino di secondo tempo.....	18
TITOLO 4 - PRESCRIZIONI FINALI.....	18
Art. 32 Disposizioni particolari.....	18
Art. 33 Disposizioni finali.....	18

TITOLO 1 - PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1 Generalità e disciplina di riferimento

1. Il presente Regolamento emana le linee guida adottate dal Comune di Cavazzo Carnico per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e nulla osta relativi all'esecuzione di scavi o manomissioni da realizzare sulla sede stradale e sue pertinenze, ovvero in aree pubbliche, o di uso pubblico, di competenza del Comune.
2. Le disposizioni che seguono individuano i principi, i criteri e le procedure da osservare per l'esecuzione delle attività di cui al comma 1 al fine di uniformare le stesse agli interessi pubblici connessi alla ottimale gestione della viabilità urbana e della circolazione stradale, alla salvaguardia della pubblica incolumità, alla migliore attività manutentiva delle strade, nonché alla prestazione di servizi alla cittadinanza in termini qualitativamente e temporalmente adeguati.
3. Per quanto concerne gli scavi e le manomissioni da eseguire sulle sedi stradali e loro pertinenze, il presente Regolamento fa riferimento al nuovo Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. – in seguito denominato C.D.S) e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.).
4. Nel caso di infrastrutture digitali, il presente Regolamento richiama, oltre alle norme prescritte dal C.D.S. e dal suo Regolamento di Attuazione, il D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*) e successive modifiche ed integrazioni, il decreto interministeriale 1 ottobre 2013 e successive modifiche ed integrazioni (*Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa delle Infrastrutture digitali nelle Infrastrutture stradali*) e il d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni (*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*).
5. Il presente Regolamento riguarda tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono interventi di scavo e i conseguenti lavori di ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale.
6. Chiunque voglia eseguire degli scavi sulle aree suddette deve ottenere l'autorizzazione del competente ufficio tecnico comunale.
7. Il rilascio delle autorizzazioni allo scavo è vincolato alle priorità individuate dall'Amministrazione Comunale nei programmi annuali di manutenzione e riqualificazione del patrimonio comunale, unitamente a quelli presentati annualmente dagli Enti Gestori dei pubblici servizi.
8. È possibile derogare a quanto disposto dal precedente comma 7, nel caso in cui debbano essere eseguite riparazioni su servizi pubblici o su canalizzazioni private che assumono carattere di urgenza ed allo scopo di non provocare disagi alla collettività, disservizi e pericolo per la pubblica incolumità, come disciplinato dal successivo articolo 8. Tali interventi dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto delle condizioni tecniche contenute nel presente regolamento.
9. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, al Nuovo Codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto che il presente Regolamento non sostituisce quanto previsto dal C.D.S. stesso e/o dal suo Regolamento di esecuzione.

10. Dovranno, inoltre, essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.
11. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai soggetti cui l'Amministrazione comunale affida pubblici appalti (come meglio esplicitato all'art. 5 comma 9 del presente Regolamento).
12. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano nel caso di Enti sovracomunali o Enti Pubblici Economici che abbiano presentato al Comune un progetto di opera pubblica per le aree di rispettiva competenza, per il quale il Comune abbia espresso formalmente un parere positivo o un'approvazione.
13. Le premesse del presente articolo costituiscono parte integrante di questo Regolamento.

Art. 2 Presentazione dell'istanza di autorizzazione

1. I soggetti interessati ad ottenere l'autorizzazione per la manomissione della sede stradale o aree pubbliche, dovranno inoltrare apposita istanza all'Amministrazione Comunale esclusivamente con le modalità sotto indicate:
 - a. Tramite utilizzo degli stampati disponibili all'indirizzo internet www.comune.cavazzocarnico.ud.it, oltre che presso il competente ufficio tecnico o lo sportello per il cittadino.
Ogni istanza, soggetta ad imposta di bollo, redatta su apposito modello è riferita ad una sola autorizzazione e dovrà contenere i seguenti dati:
 - generalità del richiedente/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, codice fiscale o partita IVA;
 - contatto telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;
 - nel caso in cui il richiedente sia un Ente, una Società, un'Associazione o simili, dovranno essere indicati la ragione sociale, la sede, il codice fiscale o partita IVA, nonché il legale rappresentante o la persona fisica a cui far riferimento;
 - indicazione dell'ubicazione dove dovranno essere eseguiti i lavori di manomissione del suolo o della viabilità pubblica, con l'eventuale indicazione del numero civico di riferimento;
 - descrizione sintetica dell'opera da eseguire e dei tempi preventivati per la relativa esecuzione (con evidenza del motivo della manomissione: allacciamento alla rete di distribuzione del gas naturale, alla pubblica fognatura, al pubblico acquedotto, riparazione impianti, indagine per fuga, posa cavi ecc.);
 - dichiarazione in cui il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e a quelle che il Servizio preposto eventualmente prescriverà in relazione ad ogni singolo permesso;
 - l'eventuale nominativo del tecnico qualificato, abilitato per legge, cui viene affidato incarico di Direzione Lavori e le conseguenti funzioni e responsabilità;
 - ragione sociale ed indirizzo dell'Impresa esecutrice e del Responsabile di cantiere.

Ad ogni domanda dovranno essere allegati:

- un contrassegno di pagamento dell'imposta di bollo, del valore vigente alla data del rilascio dell'autorizzazione, da applicarsi successivamente sull'atto autorizzativo;
- planimetria in scala adeguata (minimo scala 1:2000), da cui risulti l'esatta ubicazione dei lavori, le eventuali reti tecnologiche esistenti, l'eventuale presenza di piante arboree, arbustive o floreali e quanto altro necessario ad una corretta valutazione dell'intervento;
- computo della superficie oggetto di intervento - caratteristiche dimensionali dello scavo

(lunghezza, larghezza e profondità) e degli spazi occupati. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, anche fotografica, ai fini di una corretta valutazione tecnica;

- ricevuta del versamento della somma dovuta a titolo di contributo per lo scavo ("secondo tempo"), qualora prevista, secondo i criteri stabiliti all'art. 3;
- garanzia a tutela del corretto ripristino dei luoghi, da produrre secondo le modalità di cui al successivo art. 4;
- qualora prevista, l'autorizzazione oppure la concessione per l'occupazione del suolo pubblico, secondo quanto stabilito dal "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria".

b. Attraverso il portale dei servizi *on line* del Comune di Cavazzo Carnico, accedendo a mezzo SPID, CIE, CNS o CRS. In questo caso l'istanza dovrà essere compilata in ogni singolo campo previsto dal modulo on line e dovrà essere corredata dai seguenti allegati, caricati in formato digitale:

- Planimetria della zona di intervento;
- Scansione marca da bollo annullata per domanda, ovvero dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo in modo virtuale;
- Computo della superficie oggetto di intervento;
- Copia versamento cauzionale;
- Copia versamento ripristino allo scavo ("secondo tempo") - nelle casistiche previste;
- Scansione della marca da bollo da utilizzarsi per l'autorizzazione, ovvero dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo in modo virtuale.

2. Contestualmente, ovvero prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere richiesta l'emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione del traffico nel periodo in cui verranno eseguiti i lavori, utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito del Comune (modello denominato "Limitazione della circolazione stradale per manifestazioni temporanee o lavori").

Art. 3 Criterio di calcolo del contributo allo scavo

1. Il contributo allo scavo, da valere quale indennizzo per le spese di ripristino di "secondo tempo" (disciplinato all'art. 31), verrà conteggiato con il seguente criterio:

- Euro 45,00 (quarantacinque/00) al mq. (metroquadrato) di area interessata allo scavo su strada in conglomerato bituminoso. La superficie sarà determinata con le modalità stabilite dall'art. 31 comma 2.

L'importo minimo resta comunque fissato in € 200,00 (duecento/00), per la singola autorizzazione.

2. Rimangono esclusi dal versamento del contributo gli Enti e le Società gestrici di sottoservizi che abbiano attivato delle clausole, convenzioni e accordi particolari con il Comune di Cavazzo Carnico, per l'esecuzione di interventi disciplinati dal presente Regolamento, in quanto tenuti a provvedere in proprio al ripristino di "secondo tempo", con le modalità descritte al successivo art. 31.

3. Rimangono esclusi dal versamento del contributo i titolari di autorizzazioni allo scavo per le quali non è previsto il ripristino di "secondo tempo".

Art. 4 Garanzie

1. A garanzia della perfetta esecuzione degli interventi e della successiva rimessa in pristino del piano di calpestio del suolo pubblico, oltre che del rispetto del presente Regolamento e della conformità con la documentazione presentata, il titolare dell'autorizzazione allo scavo, all'atto della presentazione della richiesta, presenterà idonea cauzione con una delle seguenti

modalità:

- utilizzando l'avviso di pagamento Pago PA, che il Comune trasmetterà al richiedente dell'autorizzazione allo scavo;
- solo nel caso in cui la modalità di cui al punto precedente non sia fruibile, tramite bonifico bancario;
- a mezzo di polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) in favore del Comune di Cavazzo Carnico, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del Codice della Strada, l'Amministrazione procederà ad escutere la cauzione o la polizza, fatta salva comunque la possibilità di richiedere l'indennizzo per maggiori danni prodotti, nei seguenti casi:
 - A. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica, l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute;
 - B. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute;
 - C. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio – anche solo via e-mail – di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 10 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.
3. L'importo della cauzione sarà calcolato in base alle seguenti tariffe:
 - a. Euro 50,00 (cinquanta/00) al mq. (metroquadrato) di area interessata allo scavo su superfici in manto bituminoso;
 - b. Euro 150,00 (centocinquanta/00) al mq. (metroquadrato) di area interessata allo scavo su superfici in porfido, acciottolato, conci di pietra, masselli autobloccanti e similari;
 - c. Euro 200,00 (duecento/00) al mq. (metroquadrato) di area interessata allo scavo su pavimentazioni storiche;
 - d. Euro 10,00 (dieci/00) al mq. (metroquadrato) di area interessata allo scavo su zone non pavimentate e aree verdi;La quota minima resta comunque fissata in € 200,00 (duecento/00) per singola autorizzazione.
4. Agli Enti o Aziende concessionarie di sottoservizi, che eseguano numerosi interventi sul territorio comunale, l'Amministrazione chiede l'emissione di una unica garanzia annuale, in forma di polizza fidejussoria, da stimarsi sulla base dell'andamento degli scavi effettuati sul territorio comunale nei 5 anni precedenti. L'importo minimo viene fissato in € 10.000,00.
5. In presenza di convenzioni stipulate ai sensi del successivo articolo 7, l'importo cauzionale a garanzia del rispetto delle norme di manomissione e successivo ripristino del suolo pubblico (o a uso pubblico), viene fissato nelle convenzioni medesime. Parimenti la scadenza delle polizze fidejussorie di garanzia viene determinata dalle convenzioni stesse.
6. Le garanzie dovranno essere prontamente reintegrate nell'importo stabilito, qualora l'Amministrazione Comunale dovesse rivalersi sulle stesse, e dovranno essere mantenute sino ad avvenuto collaudo degli interventi garantiti.
7. La cauzione verrà svincolata a seguito del favorevole collaudo effettuato dal competente ufficio tecnico. Qualora l'esito del collaudo non sia positivo, si interverrà secondo le disposizioni stabilite al comma 2 lettera C. del presente articolo.

Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni verranno emesse entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della richiesta al Protocollo del Comune di Cavazzo Carnico.
2. Per le istanze relative alla posa di infrastrutture digitali, valgono i termini di rilascio previsti dalla normativa vigente.
3. Le autorizzazioni verranno inviate, a mezzo del servizio postale, al recapito indicato dal richiedente sull'istanza di autorizzazione, oppure via posta elettronica certificata a chi ne abbia indicato l'indirizzo, ovvero verranno consegnate a mano dal personale dell'ufficio tecnico competente al richiedente o a persona dallo stesso incaricata.
4. Nell'autorizzazione sono indicate le condizioni da rispettare nell'esecuzione dei lavori, nonché il periodo di tempo accordato per la loro esecuzione.
5. Qualora le opere previste non siano completate entro il termine fissato, il provvedimento di autorizzazione perderà di ogni efficacia, salvo proroga da richiedere almeno 15 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione (successivo art. 14).
6. L'Amministrazione Comunale può revocare o modificare in qualsiasi momento l'autorizzazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
7. Qualora sia richiesto da più soggetti un atto di autorizzazione per il medesimo tratto stradale per attività che per motivi tecnici o di interferenza risultassero tra loro incompatibili ad una realizzazione contemporanea, la priorità per l'esecuzione dei lavori di norma sarà concessa in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo, fatte salve superiori ragioni tecniche.
8. L'autorizzazione viene accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del richiedente l'autorizzazione di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati. Resta fermo l'obbligo da parte del richiedente di assumere tutte le altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente, se ed in quanto applicabili.
9. L'approvazione da parte del Comune di un progetto di opera pubblica per la cui realizzazione sia necessaria l'occupazione o la manomissione di suolo pubblico costituisce implicita autorizzazione. Pertanto il verbale di consegna lavori sostituisce l'autorizzazione di cui al presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli artt. 21 e 27 del Codice della Strada e relativo Regolamento d'attuazione. Resta comunque necessaria l'ordinanza rilasciata dal Corpo di Polizia Locale per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale nel caso in cui per eseguire i lavori necessiti modificare parzialmente o totalmente la viabilità (chiusura della circolazione, senso unico alternato ecc.).
10. Salvo casi imprevedibili e di assoluta e riconosciuta urgenza, non sarà rilasciata alcuna autorizzazione per la rottura del suolo stradale prima che siano decorsi due anni dall'ultimazione dei lavori di sistemazione generale e superficiale della pavimentazione di strade già esistenti e quattro anni per le strade di nuova costruzione. Questa disposizione potrà essere derogata solo nel caso in cui il richiedente l'autorizzazione si obblighi al rifacimento della pavimentazione bituminosa della sede stradale (previa fresatura, rifacimento del tappeto di usura, nonché esecuzione della segnaletica stradale orizzontale, eventuale posizionamento della segnaletica verticale oltre al riporto alla giusta quota dei chiusini sui pozzetti di ispezione dei servizi) a tutta sede stradale per una lunghezza pari agli scavi aumentata di ml. 20,00 in asse agli stessi scavi. Nel caso in cui vengano effettuati scavi

longitudinali rispetto alla carreggiata, il ripristino dovrà interessare la sede stradale per tutta la sua larghezza e per una lunghezza pari agli scavi, aumentata di ml 2 oltre i margini di ciascuno scavo. Nel caso di manomissione del marciapiede, questi dovranno essere demoliti e ricostruiti (compreso le cordone e le cunette di qualsiasi materiale, il rifacimento della soletta in c.l.s. dello spessore di cm.10 armata con rete elettrosaldata e la sovrastante pavimentazione dello stesso tipo preesistente) per un fronte di ml.10,00 in asse al punto di manomissione.

11. In merito a quanto stabilito dal paragrafo precedente, l'Amministrazione provvederà ad informare gli interessati con le modalità previste dal successivo Art. 17.

Art. 6 Diniego dell'autorizzazione

1. Qualora le attività e le opere da autorizzare risultino non conformi alle disposizioni di legge e/o del presente Regolamento, il Comune emana provvedimento motivato di diniego.
2. L'autorizzazione, inoltre, può essere negata per motivi di pubblico interesse e, comunque, in tutti i casi in cui la realizzazione dell'intervento cui si riferisce la richiesta, rechi serio intralcio e pericolo alla circolazione o comprometta la tutela delle aree pubbliche interessate.
3. Il diniego del provvedimento autorizzativo deve essere preceduto dall'esperimento della procedura di preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il diniego dell'autorizzazione sarà comunicato al richiedente, con indicazione dei motivi del diniego stesso entro i termini del procedimento di cui alla legge 241/1990 e s.m.i.. La comunicazione di preavviso di diniego sospende i termini di conclusione del procedimento (30 giorni dalla ricezione dell'istanza al protocollo comunale), i quali decorreranno nuovamente dalla data del ricevimento delle osservazioni che il richiedente l'autorizzazione ritenesse di presentare o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine fornitogli per formulare le osservazioni.

Art. 7 Convenzioni e accordi

1. Qualora la frequenza, l'entità e la particolarità degli interventi previsti lo rendano opportuno il Responsabile del Settore dell'Amministrazione Comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione può stipulare delle convenzioni e accordi particolari con i concessionari.
2. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma precedente possono derogare, per motivate ragioni di pubblico interesse, a quanto previsto da singole disposizioni del presente regolamento.
3. Gli accordi convenzionali sottoscritti con i concessionari potranno contenere l'autorizzazione alla posa di tratti brevi di condutture/infrastrutture fino alla concorrenza massima di 20 mt di scavo. Oltre a tale misura i concessionari saranno, in ogni caso, tenuti alla presentazione di puntuale e specifica richiesta autorizzativa.

Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione a sanatoria in casi d'urgenza

1. Sono ritenuti urgenti gli interventi da effettuarsi senza indugio in caso di grave ed incombente pericolo per l'incolumità, la sicurezza o l'igiene pubblica ovvero derivanti dalla necessità di procedere all'immediata riparazione di guasti o rotture degli impianti, da cui derivi l'interruzione di servizi essenziali. La realizzazione di interventi urgenti ed il ricorso alla relativa procedura,

sono ammessi solo per attività su servizi a rete già esistenti.

2. Gli interventi sono dichiarati urgenti sotto la diretta responsabilità delle Società Gestrici di sottoservizi, che adottano ogni cautela necessaria per non arrecare danni a persone o a cose e provvedono con immediatezza al ripristino del manto stradale, salvo motivati impedimenti tecnici e di ordine pubblico.
3. Nei casi di estrema urgenza, si potrà procedere all'esecuzione delle opere necessarie ed al ripristino dello stato dei luoghi, anche in assenza di autorizzazione, previa comunicazione di inizio lavori e delle ragioni dell'urgenza giustificative, al Comando di Polizia Locale e al competente ufficio tecnico del Comune di Cavazzo Carnico, corredata dai nominativi e recapiti telefonici del Direttore dei lavori, delle imprese esecutrici e dei loro Tecnici di cantiere responsabili dei lavori. La comunicazione presentata dovrà obbligatoriamente contenere la data di inizio dei lavori e la data presunta di fine degli stessi.
4. Il soggetto responsabile dell'intervento, entro 10 giorni dal verificarsi delle situazioni descritte al comma precedente, ha comunque l'obbligo di presentare la domanda per il rilascio dell'autorizzazione a sanatoria, corredata della documentazione normalmente prescritta, unitamente al deposito della cauzione o polizza fideiussoria ed alla eventuale ricevuta di versamento del contributo allo scavo, completata da una documentazione fotografica ante e post intervento eseguito in stato di urgenza. Gli importi della cauzione e del contributo dovranno essere concordati con il competente ufficio tecnico.
5. Qualora non venga presentata la domanda a sanatoria o, sulla base delle verifiche effettuate, non si ravvisino le circostanze di urgenza previste dal comma 1, i lavori saranno considerati a tutti gli effetti abusivamente eseguiti, con tutte le conseguenze che tale fatto comporta. Verranno altresì applicate le sanzioni come individuate al successivo art. 15 (lavori eseguiti senza previa autorizzazione).
6. Gli Enti e Società gestrici di sottoservizi che abbiano stipulato delle clausole, convenzioni e accordi particolari con l'Amministrazione comunale per la disciplina degli scavi su aree pubbliche o a uso pubblico, seguiranno le specifiche norme in tali atti contenute. Qualora la fattispecie di intervento prevista dal presente articolo non fosse contemplata, dovranno provvedere a comunicare a mezzo e-mail o pec l'esecuzione dei lavori in via d'urgenza ma non saranno soggetti alla successiva richiesta di autorizzazione in sanatoria. La comunicazione presentata dovrà obbligatoriamente contenere la data di inizio dei lavori e la data presunta di fine degli stessi.

Art. 9 Modifica alle opere autorizzate, sospensione e revoca degli atti

1. Per eventuali modifiche delle opere assentite, che intervengano prima dell'avvio dei lavori, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione, la quale annullerà e sostituirà la precedente.
2. Le varianti in corso d'opera, ammesse in casi eccezionali e debitamente motivati, sono soggette al rilascio di un atto aggiuntivo al provvedimento di autorizzazione/concessione. Dovrà essere ripresentata la documentazione tecnica aggiornata (individuazione dell'area e del tracciato - planimetrie in scala adeguata - descrizione delle lavorazioni modificate).
3. L'Ente, in base alle modifiche avanzate, sarà titolato a richiedere l'integrazione dell'importo versato a titolo cauzionale e/o, qualora ricorra il caso, del contributo destinato al ripristino "di secondo tempo".
4. Gli Enti e Società gestrici di sottoservizi che abbiano stipulato delle clausole, convenzioni e accordi particolari con questa Amministrazione per la disciplina degli scavi su aree pubbliche o a uso pubblico, devono provvedere a comunicare le variazioni. Il competente ufficio tecnico

valuterà l'idoneità della modifica e rilascerà un nulla osta o, in caso contrario, un diniego motivato alle modifiche richieste.

5. Il Comune può, con provvedimento motivato, sospendere temporaneamente le autorizzazioni per ragioni di viabilità, ordine o sicurezza della circolazione stradale o per comprovati motivi di pubblico interesse.
6. La revoca degli atti di autorizzazione è pronunciata, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:
 - a. inadempimento delle prescrizioni imposte nel provvedimento e/o previste nel presente regolamento;
 - b. danni cagionati alle aree pubbliche interessate dallo scavo;
 - c. modifica delle opere assentite senza previa avvenuta autorizzazione alla modifica;
 - d. rinuncia dell'interessato.
7. La revoca comporta la perdita dei diritti connessi al provvedimento rilasciato e obbliga il destinatario a provvedere, a propria cura e spese, all'immediato sgombero e alla messa in pristino dell'area pubblica manomessa, in modo che la stessa sia riconsegnata al Comune nello stato preesistente all'atto autorizzativo. In caso di inerzia il Comune provvederà al ripristino addebitando in danno al titolare dell'autorizzazione.
8. I provvedimenti sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse.

Art. 10 Conservazione del provvedimento di autorizzazione

1. Copia dell'autorizzazione allo scavo dovrà essere fornita all'impresa esecutrice dei lavori e conservata dalla stessa, anche in copia, nel luogo dei lavori, per essere esibita a richiesta dei funzionari dell'Amministrazione Comunale preposti alla vigilanza e controllo, o degli agenti della Polizia Locale, fatta eccezione per gli interventi di riparazione e guasti urgenti.

TITOLO 2 - PRESCRIZIONI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 11 Responsabilità inerenti la sicurezza dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori di scavo dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità e la tutela dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione alla rimozione dei detriti e alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti alla fine di ogni ciclo di lavoro, procedendo sollecitamente alla loro copertura.
2. Dovranno, in particolare, essere osservate le norme di cui al vigente Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, relative a: persone al lavoro – visibilità notturna dei cantieri – sicurezza dei pedoni e ad ogni altra norma in vigore in materia.
3. Di norma lo scavo non può restare aperto nelle ore notturne e nei giorni festivi.
4. Al termine della giornata lavorativa, la sede stradale dovrà risultare in condizioni di agevole transitabilità.
5. La responsabilità sia civile che penale per tutto quanto possa derivare dall'esecuzione dei lavori rimane a carico del titolare dell'autorizzazione sino al collaudo effettuato dall'ufficio tecnico e, a collaudo avvenuto, per fatti sopravvenuti e vizi occulti, imputabili al riempimento dello scavo.

Art. 12 Prescrizioni in materia di circolazione stradale

1. All'atto della richiesta di autorizzazione allo scavo, ovvero prima di iniziare i lavori, il richiedente dovrà presentare il modulo presso l'ufficio protocollo del Comune, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, per la richiesta di emissione di apposita ordinanza che andrà a regolare il traffico per il periodo presunto in cui verranno eseguiti i lavori.
2. L'ordinanza per la regolamentazione del traffico veicolare, qualora necessaria, verrà rilasciata dall'ufficio di Polizia Locale non prima di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e solo ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione allo scavo da parte del competente ufficio tecnico.
3. Il segnalamento e la delimitazione dei cantieri dovranno avvenire con le modalità indicate dal vigente Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Dovranno altresì essere osservate le norme del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada in materia di circolazione stradale.
4. Al termine dei lavori nella sede stradale, il soggetto autorizzato ha l'obbligo di rimuovere i segnali stradali precedentemente apposti.
5. I lavori dovranno essere eseguiti con riguardo al transito pubblico mantenendo di norma il passo nei marciapiedi, negli accessi alle abitazioni ed ai negozi.

Art. 13 Obblighi diversi

1. Prima dell'inizio dei lavori sarà cura del Titolare dell'autorizzazione accertarsi della presenza nell'area interessata dagli scavi di altre reti di sottoservizi al fine di procedere alle operazioni di scavo in modo da evitare danneggiamenti o rotture.
2. Qualora in corrispondenza dell'opera da eseguire risultino eventuali altri servizi (tubazioni, gas, acqua, energia elettrica, telefono, etc.) sarà cura del richiedente munirsi, prima di dare corso all'inizio dei lavori, del nulla osta da parte degli enti gestori, qualora necessari.
3. In relazione al tipo di strada interessata dai lavori, è facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre prescrizioni in merito alle giornate ed agli orari in cui i lavori stessi dovranno essere effettuati.

Art. 14 Termine dei lavori

1. I lavori dovranno essere svolti nel termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, in relazione alle indicazioni contenute nelle domande.
2. Il titolare dell'autorizzazione dovrà predisporre manodopera, mezzi e materiali occorrenti affinché il lavoro sia concluso nel termine di tempo stabilito.
3. In caso di ritardo per qualsivoglia causa nel compimento dei lavori, il titolare della autorizzazione dovrà presentare richiesta di proroga almeno 15 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.
4. I lavori eseguiti oltre i termini previsti dall'autorizzazione (o dalla eventuale proroga concessa), saranno considerati alla stregua dei "lavori eseguiti in assenza di provvedimento autorizzativo" e saranno sanzionati secondo quanto stabilito dal successivo art. 15.

Art. 15 Sanzioni

1. In caso di lavori eseguiti in assenza di provvedimento autorizzativo, della comunicazione di lavori di riparazione urgenti ed indifferibili (copia della ricevuta di avvenuta trasmissione sul quale siano riportate la data e l'ora, nonché l'indirizzo e-mail/pec al quale è stata trasmessa o copia per ricevuta della comunicazione consegnata a mano all'ufficio protocollo) o in caso di inottemperanza alle prescrizioni del provvedimento medesimo rilasciato ai sensi del presente Regolamento, verranno comminate le seguenti sanzioni amministrative:
 - la mancata presentazione/esibizione della copia dell'autorizzazione o della copia della comunicazione di esecuzione lavori urgenti ed indifferibili da parte dell'esecutore degli stessi lavori, su semplice richiesta dagli ufficiali e dagli agenti della Polizia Locale, sarà soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 27 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
 - nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti senza la preventiva autorizzazione, l'esecutore ed il committente saranno soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, oltre all'obbligo del ripristino dei luoghi nelle modalità previste dal presente regolamento;
 - potranno inoltre essere comminate sanzioni amministrative nel caso di ulteriori violazioni alle norme di cui all'art. 21 del Codice della Strada.
2. È consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il soggetto che abbia eseguito i lavori di scavo in assenza del provvedimento autorizzativo, a seguito di provvedimento scaduto o in assenza della comunicazione di lavori di riparazione urgenti ed indifferibili è obbligato, oltre al pagamento della sanzione, a presentare richiesta di autorizzazione in sanatoria.

Art. 16 Responsabilità dei lavori e Danni

1. Qualora durante l'esecuzione degli interventi si verificano danni di qualunque natura a beni del Comune, degli Enti/società concessionari di pubblici servizi e/o di terzi, il titolare dell'autorizzazione provvederà a comunicarlo tempestivamente al Comune e, qualora ricorra il caso, all'Ente/società concessionario/a interessato, operando una pronta constatazione degli stessi, d'intesa con gli Enti concessionari di pubblici servizi e/o i terzi eventualmente interessati, nonché il più rapido ripristino del servizio e/o dei manufatti danneggiati come concertato con il Comune o l'Ente/società concessionario/a, nonché corrispondendo il risarcimento diretto di eventuali ulteriori danni.
2. Il titolare dell'autorizzazione resta unico responsabile di eventuali danni conseguenti a riduzione di portanza e/o stabilità del terreno, determinata dalla realizzazione delle opere oggetto dell'intervento.
3. Resta, inoltre, a carico del titolare della concessione qualunque responsabilità, anche finanziaria, derivante dalla violazione di norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro.
4. Ogni responsabilità per danni a terzi dipendenti dalla manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e dalla esecuzione delle opere, prima del relativo collaudo, ricadrà esclusivamente sul titolare dell'autorizzazione restando l'Amministrazione Comunale sollevata e pertanto indenne da pretese e da istanze risarcitorie eventualmente formulate da terzi nei suoi confronti.
5. Anche dopo lo svincolo della cauzione restano comunque a carico del titolare del provvedimento rilasciato tutti gli oneri necessari all'eventuale ripristino della sede stradale e

delle relative pertinenze che presentino difformità dovute a vizi occulti delle opere dallo stesso realizzate, nonché tutti i danni derivanti da tali difformità.

Art. 17 Informazioni

1. I Servizi competenti dell'Amministrazione Comunale informeranno con idonee modalità i cittadini residenti nelle strade oggetto di intervento di manutenzione, riqualificazione o altro (riqualificazioni di strade e aree pubbliche) almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori (salvo casi di comprovata urgenza), al fine di consentire agli stessi di avanzare richiesta o segnalazione agli Enti/società gestori/gestrici di sotto servizi, per eventuali potenziamenti e/o rifacimenti degli allacci e condutture esistenti.

TITOLO 3 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Sezione 3.1 Prescrizioni di scavo, posa e ripristino per la metodologia ordinaria: scavi tradizionali

Art. 18 Lavori su superfici asfaltate

1. Lo scavo dello strato superficiale per l'attraversamento della sede stradale dovrà essere eseguito a cielo aperto (di norma ortogonale rispetto all'asse stradale) previa fresatura della pavimentazione. La rottura della massicciata sarà eseguita esclusivamente mediante taglio continuo a fresa.
2. Il materiale di scavo proveniente dai lavori non potrà essere riutilizzato, ma portato a rifiuto in apposita discarica con le modalità previste dalle normative vigenti in materia. Il rinterro dovrà essere eseguito con materiale arido di cava di idonea pezzatura mescolato con cemento in ragione di 50 Kg. per mc. di inerte ed accuratamente costipato meccanicamente a strati fino a completo assestamento.
3. Dovrà essere steso uno strato di conglomerato bituminoso dello spessore reso di cm. 10 fino alla quota dell'esistente pavimentazione, con dosaggio di bitume non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, previa pulizia del piano di posa e stesura di emulsione bituminosa ad ancoraggio, nella misura di 0,80 Kg per mq.
La segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata, dovrà essere ripristinata a perfetta regola d'arte.
4. A lavori ultimati, il suolo pubblico dovrà risultare ripristinato a perfetta regola d'arte.
5. L'ufficio tecnico competente si riserva la facoltà, in casi particolari, di impartire ulteriori specifiche tecniche.

Art. 19 Lavori su superfici in acciottolato, porfido, lastricato

1. La rimozione degli elementi lapidei deve essere eseguita per una superficie maggiore dello scavo per cm 20. Il taglio del sottofondo in cls o c.a. avverrà con scalpello pneumatico o sega circolare o lama diamantata, per tutto il perimetro dello scavo.
2. Il materiale di scavo proveniente dai lavori non potrà essere riutilizzato, ma portato a rifiuto in apposita discarica con le modalità previste dalle normative vigenti in materia. Il rinterro dovrà essere eseguito con materiale arido di cava di idonea pezzatura mescolato con cemento in

ragione di 50 Kg. per mc. di inerte ed accuratamente costipato meccanicamente a strati fino a completo assestamento.

3. Previa pulizia del ritombamento, dovrà essere eseguita una caldana in cls. dosata con q.li 2,5 di cemento per mc. di inerte, dello spessore di cm. 25 sulla quale dovranno essere posti gli elementi lapidei. Il ripristino, comprensivo della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiate, dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte.
4. A lavori ultimati, il suolo pubblico dovrà risultare ripristinato a perfetta regola d'arte.
5. L'ufficio tecnico competente si riserva la facoltà, in casi particolari, di impartire ulteriori specifiche tecniche.

Art. 20 Lavori su superfici storiche

1. Sia per quanto concerne lo scavo che il successivo ritombamento, le prescrizioni tecniche verranno impartite di volta in volta sulla base della specificità della pavimentazione.
2. A lavori ultimati, il suolo pubblico dovrà risultare ripristinato a perfetta regola d'arte.
3. L'ufficio tecnico competente si riserva la facoltà, in casi particolari, di impartire ulteriori specifiche tecniche.

Art. 21 Lavori su superfici erbose

1. Il taglio della zolla sarà regolare e con l'uso della vanga o della zappa verrà asportato il manto erboso, da reimpiantare ad operazioni di scavo e ritombamento eseguite.
2. Previa pulizia del materiale arido per una quota non inferiore a cm. 20 dal piano finito, dovrà essere riportato del terreno vegetale costipato manualmente sul quale dovrà essere posta la zolla, recuperata dalle operazioni di scavo, in posizione più elevata rispetto al piano finito, ciò al fine di eseguire rullatura con rullo di peso non inferiore a q.li 1.
3. A lavori ultimati, il suolo pubblico dovrà risultare ripristinato a perfetta regola d'arte.
4. L'ufficio tecnico competente si riserva la facoltà, in casi particolari, di impartire ulteriori specifiche tecniche.

Art. 22 Lavori su pavimentazioni sterrate

1. Lo scavo per l'attraversamento della sede stradale, dovrà essere eseguito a cielo aperto, (di norma ortogonale rispetto all'asse stradale).
2. In caso di strade in terra battuta, il ripristino della sede stradale dovrà essere effettuato utilizzando materiale inerte di idonea pezzatura, opportunamente costipato e rullato in modo da evitare avvallamenti del piano stradale.
3. A lavori ultimati, il suolo pubblico dovrà risultare ripristinato a perfetta regola d'arte.
4. L'ufficio tecnico competente si riserva la facoltà, in casi particolari, di impartire ulteriori specifiche tecniche.

Art. 23 Cordoli, pozzetti e chiusini

1. I cordoli rimossi in seguito allo scavo saranno ripristinati, effettuando la sigillatura con boiaccia di cemento, la fondazione e i rinfianchi in calcestruzzo a q.li 2,5 per mc.
Saranno riportati in quota tutti i chiusini interessati dal ripristino, sia in sede stradale che sul marciapiede, accettando eventuali prescrizioni degli Enti e delle Società proprietarie dei sotto servizi.
2. I pozzetti di accesso ai cunicoli o di ispezione devono essere in cls fibrorinforzato. I chiusini dei pozzetti di nuova posa dovranno essere in ghisa sferoidale o lamellare e dovranno avere caratteristiche idonee a consentire il passaggio dei carichi pesanti: generalmente avere una classe di resistenza minima C250 se posati in banchina/marciapiede e minima D400 in carreggiata. L'inghisaggio e il riempimento dovranno avvenire con malte fibrorinforzate a rapida presa e in conglomerato bituminoso a caldo. Dovranno essere posizionati in modo da raccordarsi perfettamente al piano viabile esistente.
3. A lavori ultimati, il suolo pubblico dovrà risultare ripristinato a perfetta regola d'arte.
4. L'ufficio tecnico competente si riserva la facoltà, in casi particolari, di impartire ulteriori specifiche tecniche.

Art. 24 Tutela del verde

1. Gli interventi contemplati nel presente regolamento dovranno tenere conto, fin dalle fasi preliminari di progettazione, delle piante presenti in loco e del loro spazio minimo vitale.
2. Gli scavi in prossimità di alberi dovranno essere eseguiti ad una distanza minima non inferiore a mt. 3 per le piante di prima e seconda grandezza – rispettivamente piante con oltre 30 mt di altezza e piante tra i 20 e i 30 mt (ridotta a mt. 2 se le piante hanno un diametro del tronco inferiore a cm. 40 misurato ad un metro di altezza) e mt. 1,5 per gli alberi di terza grandezza – piante che non superano i 20 mt di altezza – e per gli arbusti. Tutto quanto sopra ad eccezione degli impianti elettrici (le fasce di rispetto, in questi casi, sono regolate dal DM 449/1988 e dalla norma CEI EN 50341-1).
In casi di comprovata e documentata necessità si potrà derogare alle distanze minime sopracitate.
3. Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità, nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori da quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno essere obbligatoriamente adottate particolari attenzioni, quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle piante (spingitubo, ecc.).
4. In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata intorno alla pianta un'area di rispetto avente le seguenti caratteristiche:
 - un raggio di almeno mt. 1,00 dal fusto per le essenze di prima grandezza;
 - un raggio di mt. 0,75 dal fusto per le altre essenze e per gli arbusti.
5. Qualora gli scavi avvengano in aree fuori dalla sede stradale, particolarmente in aiuole ed aree verdi, con la presenza o meno di alberature e cespugli, il ripristino dovrà avvenire con terreno vegetale, posato a strati e costipato, per evitare eventuali futuri cedimenti. Dovrà inoltre essere assicurato il ripristino dello stato di fatto del verde (piante, arbusti e altro) antecedente l'intervento.

Sezione 3.2 Prescrizioni di scavo, posa e ripristino per le metodologie speciali: minitrincea e microtrincea

Art. 25 Inquadramento normativo per lo sviluppo della connettività

1. Nell'ottica della semplificazione dello sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, finalizzate a garantire l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione verso tutti i cittadini, le normative che regolano la posa di tali reti (D.Lgs. 259/2003 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche"; decreto MISE 1° ottobre 2013; D.Lgs 76/2020 "semplificazioni" come convertito con legge 120/2020 e loro successive modifiche ed integrazioni), incentivano l'utilizzo di metodologie di scavo a basso impatto, quali lo scavo in minitrincea e, qualora l'ente ritenga di autorizzarlo, lo scavo in microtrincea.

Art. 26 Minitrincea

1. L'estradosso della struttura di contenimento dell'infrastruttura dovrà essere posto ad una profondità non inferiore a 25 cm, nel caso di posizionamento in banchina non pavimentata o nel marciapiede e, nel caso di piattaforma pavimentata, a 40 cm rispetto al piano viabile e comunque, in tutti i casi, al disotto dello strato più profondo che realizza la sovrastruttura stradale, al fine di non creare vincoli alle necessarie operazioni di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura stradale.
2. Il riempimento dello scavo dovrà essere realizzato con malta cementizia fino alla quota di intradosso dello strato di usura. La malta sarà eventualmente additivata con opportuno colorante per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura di alloggiamento del sottoservizio.
3. Dopo 30 giorni del riempimento con malta cementizia dovrà essere effettuato il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa o danneggiata in seguito all'esecuzione di minitrincea. Nello specifico dovranno essere effettuati:
 - Fresatura di una fascia di larghezza pari a 3 (tre) volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi, non inferiore a 50 cm, per tutta la lunghezza dello scavo;
 - Applicazione di una mano d'attacco per l'adesione del conglomerato bituminoso;
 - Stesa dello strato di binder e di usura con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle dello strato originario per garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità.
4. La fresatura ed il ripristino dovranno essere uniformi per tutta la lunghezza dello scavo e la pavimentazione posta in opera dovrà raccordarsi perfettamente al piano viabile esistente.
5. La configurazione del piano viabile a seguito del ripristino non deve presentare alcun dislivello, sia in direzione longitudinale, sia in direzione trasversale, rispetto alla configurazione originaria.
6. Nel caso in cui i lavori dovessero interessare, cordoli, chiusini, porzioni di marciapiede o parti di sterrato o verde pubblico, il ripristino dovrà essere eseguito con materiali e caratteristiche analoghi a quelli preesistenti ed a perfetta regola d'arte.
7. La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino, o comunque danneggiata a seguito dei lavori, deve essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente.

8. I ripristini definitivi della pavimentazione, qualora non eseguiti, possono essere richiesti dal Comune e devono essere realizzati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta.

Art. 27 Microtrincea

1. L'esecuzione dello scavo avrà una larghezza da 2 a 4 cm, l'estradosso della struttura dovrà essere posto ad una profondità non inferiore a 25 cm, nel caso di posizionamento in banchina non pavimentata, nel marciapiede e nel caso di piattaforma pavimentata, in tutti i casi, al di sotto dello strato più profondo che realizza la sovrastruttura stradale, al fine di non creare vincoli alle necessarie operazioni di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura stradale.
2. Il primo riempimento contestuale, verrà eseguito con una malta monocomponente a ritiro controllato.
3. Nel caso in cui la lavorazione non risulti a regola d'arte, si procederà dopo 30 giorni con il ripristino definitivo della superficie manomessa come da prescrizione indicata nella minitrincea.

Art. 28 Ulteriori disposizioni per le metodologie di scavo speciali

1. L'ufficio tecnico competente si riserva la facoltà, in casi particolari:
 - di impartire ulteriori o diverse specifiche tecniche, relativamente alle metodologie di scavo in minitrincea e microtrincea;
 - di autorizzare le tecniche di scavo di cui alla presente sezione anche in casi diversi dalla posa di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
 - di autorizzare l'utilizzo di ulteriori tecniche di scavo a basso impatto ambientale (es. perforazione orizzontale) o consentire il passaggio di cavidotti, cavi e/o tubazioni in infrastrutture comunali già esistenti.

Sezione 3.3 Gestione degli scavi a lavori terminati

Art. 29 Manutenzione degli scavi

1. Dalla fine del lavoro e per 12 mesi, la responsabilità manutentiva graverà sul richiedente il permesso di scavo. Qualora nel corso di tale periodo si verificassero cedimenti o assestamenti, sarà fatto obbligo al soggetto autorizzato di procedere al ripristino immediato, secondo quanto prescritto di volta in volta dal competente ufficio tecnico comunale.
2. La presa in carico dell'Amministrazione, dal punto di vista manutentivo, non avverrà prima dell'avvenuto favorevole collaudo.

Art. 30 Collaudo

1. Allo scadere dell'anzidetto periodo di manutenzione il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere visita di collaudo, non riguardante la funzionalità degli impianti, ma finalizzata ad ottenere il documento attestante la regolare esecuzione dei lavori di scavo e ripristino delle sedi stradali. La visita dovrà avvenire entro due mesi dalla richiesta.
2. In caso di mancata certificazione della regolare esecuzione dei lavori, si procederà secondo quanto previsto all'art. 4 comma 2 lettera C. del presente regolamento.

3. In caso di esito positivo del collaudo, si provvederà, entro 30 gg. dalla data del sopralluogo, allo svincolo del deposito cauzionale versato a garanzia della perfetta esecuzione degli interventi e del corretto ripristino dei luoghi manomessi.

Art. 31 Ripristino di secondo tempo

1. Decorso il periodo di manutenzione a carico del richiedente e a seguito della presa in carico (ad avvenuto collaudo) del suolo manomesso, il Comune provvederà, ove necessario, al ripristino di "secondo tempo" della pavimentazione, caratterizzato dal rifacimento del tappeto di usura. Il Comune si riserva di ripristinare lo strato di calpestio secondo le modalità ritenute maggiormente adatte a garantire la migliore percorribilità del fondo stradale.
2. Gli Enti o Società gestrici di sottoservizi che abbiano stipulato delle convenzioni e accordi particolari con l'Amministrazione Comunale per la disciplina degli scavi su aree pubbliche o a uso pubblico, dovranno eseguire in proprio il ripristino di "secondo tempo", con le modalità contenute negli atti medesimi, ovvero, di norma, come di seguito prescritto:
 - al termine del periodo di controllo di mesi 12, previa fresatura, dovrà essere steso uno strato di usura di spessore variabile, ma non inferiore ai 3 cm;
 - lo strato di usura dovrà interessare l'attraversamento per una larghezza totale di ml. 2,00 e per tutta la lunghezza interessata dallo scavo. Dovrà essere steso con le idonee pendenze trasversali e longitudinali necessarie per il corretto smaltimento delle acque superficiali.La segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata, dovrà essere rifatta a perfetta regola d'arte.

TITOLO 4 - PRESCRIZIONI FINALI

Art. 32 Disposizioni particolari

1. Nel periodo compreso tra il 22 dicembre e il 6 gennaio compresi, non saranno rilasciate autorizzazioni allo scavo tranne che nei casi di interventi dovuti a cause di forza maggiore o di dimostrata necessità.
2. Il Comune si riserva la facoltà:
 - di controllare la corretta esecuzione dei lavori e di aggiungere eventuali altre prescrizioni;
 - di fare eseguire prelievi e campionature di materiali a spese del concessionario;
 - di impartire, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, prescrizioni tecniche diverse da quelle normate all'interno del presente regolamento, qualora ricorrano condizioni o esigenze particolari;
 - di imporre, durante l'esecuzione dei lavori, modifiche al tracciato delle linee o delle tubazioni, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora per esigenze particolari si dovessero rendere indispensabili.
3. In casi residuali ed esclusivamente in circostanze di comprovata ed inderogabile esigenza, potranno essere rilasciati atti autorizzativi per la manomissione di muri di cinta, o manufatti analoghi, di proprietà comunale.
4. L'aggiornamento periodico degli importi riferiti a contributi, tariffe e sanzioni, sarà definito dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 33 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad acquisita esecutività della relativa deliberazione di

approvazione, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti del Comune, pubblicato sul sito del Comune, nella sezione *“Documenti fondamentali”* e ne sarà tenuta copia accessibile ai cittadini interessati (ed a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare) presso lo sportello del Cittadino.

2. Con il presente Regolamento si intendono abrogate le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.